



Gruppo Misto
Lazio XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Facoltà e non obbligatorietà dell'eventuale patentino vaccinale

PREMESSO CHE

- il Consiglio d'Europa, nel rapporto approvato in data 11.01.2021 (doc. 15212 covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations) ⁽¹⁾ affermava che *“gli Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole e garantire che nessuno sarà discriminato se non si è vaccinato, né sul luogo di lavoro, né per quanto riguarda viaggi o tempo libero”*;
- nella medesima risoluzione l'assemblea sosteneva che *“i certificati di vaccinazione potrebbero essere utilizzati SOLO per monitorare l'efficacia, i potenziali effetti collaterali e negativi dei vaccini”*;
- il Consiglio d'Europa votava quasi all'unanimità un emendamento con cui si manifestava la **contrarietà all'uso dei certificati di vaccinazione come passaporti**;
- l'AIFA ribadiva che *“fintanto che il vaccino non sarà sostenuto da un grado di certezza scientifica pari o prossimo a uno, dunque fin quando non si avrà medicalmente la sicurezza della sua capacità immunizzante, almeno per il vaccinato, l'obbligo di un patentino o certificato vaccinale non può legittimamente intervenire. Qualora infatti il vaccino immunizzasse solo il vaccinato senza escluderne la contagiosità, esso costituirebbe una scelta legata a convinzioni intime dello stesso e non vi sarebbe alcuna base per imporre un obbligo che di per se sarebbe lesivo della dignità e dunque incostituzionale, non proteggendo alcun bene giuridico esterno alla persona del vaccinato”*; ⁽²⁾
- sulla pagina dell'AIFA, nella sezione FAQ si affermava infatti che *“Anche se l'efficacia dei vaccini disponibili è molto alta (oltre il 90%) vi sarà sempre una porzione di vaccinati che non svilupperà*

¹ <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3318432.pdf>

² https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf/141013bd-23dc-ebb0-3730-0d687cd561f3



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto

Lazio XI Legislatura

la difesa immunitaria, inoltre, ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell'infezione. Ecco perché essere vaccinati non conferisce un "certificato di libertà" ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione".

- l'AIFA, nel proprio sito ufficiale, affermava anche che *«Assegnare al cittadino la carta che attesta la sua avvenuta vaccinazione, pertanto: **non implica che lo stesso si renda in seguito disponibile ad esibirla; non consente l'inibizione dell'accesso dei non vaccinati nei locali; non garantisce affatto una miglior godibilità nei servizi, poiché ...**» è plausibile la capacità immunizzante del vaccino, ma ad oggi non v'è certezza scientifica e conseguentemente le misure di prevenzione dei contagi (maschere e distanze), allo stato delle cose, non potrebbero venire meno»* ⁽³⁾
- È bene ricordare che l'**European Medicines Agency** rilasciava esclusivamente l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino messo a punto da BioNTech e Pfizer il 21 dicembre e per quello di Moderna il 6 gennaio iniziando il monitoraggio sul prodotto, non garantendo dunque certezza assoluta sull'efficacia dei vaccini stessi;
- il Garante della Privacy, nel comunicato stampa pubblicato in data 01.03.2021 sul sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali sosteneva che **“i dati relativi allo stato vaccinale, infatti, sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali. Il Garante ritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l'interesse pubblico che si intende perseguire e l'interesse individuale alla riservatezza. In assenza di tale eventuale base giuridica normativa l'utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo”**; ⁽⁴⁾
- inoltre l'art. 32 della Costituzione Italiana esplicita chiaramente che *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli*

3 https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1297852/domande_risposte_vaccini_COVID.pdf/141013bd-23dc-ebb0-3730-0d687cd561f3

4 <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550463>



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto

Lazio XI Legislatura

*indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non previsto dalla legge. **La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.***

CONSIDERATO CHE

- dalle summenzionate dichiarazioni/norme/esplicazioni si evince chiaramente come un eventuale passaporto/patentino vaccinale causerebbe inevitabilmente compressioni illegittime di libertà costituzionali e violerebbe numerose norme anche a livello europeo, come ad esempio il divieto di discriminazione (art. 14 Convenzione europea), la limitazione della libertà di circolazione e movimento (art. 16 Costituzione), la libertà di scelta e di pensiero (art. 21 Costituzione), il diritto alla salute (art.32 della Costituzione) il diritto alla privacy nonché la parità di trattamento (art. 3 Costituzione);
- In assenza di una norma nazionale che disponga circa la eventuale validità del patentino vaccinale, qualsiasi atto amministrativo o normativo che preveda l'utilizzo di app o certificati destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'Assessore della sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, per sapere:

- se conferma la semplice facoltà e non obbligatorietà dell'eventuale possesso del patentino/certificato vaccinale e l'assenza di norme regionali vincolanti circa restrizioni di libertà dei soggetti non in possesso di certificazione vaccinale

Roma, 15/03/2021

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE

Daide Barillari

firmato digitalmente